

## Deposito situazione patrimoniale dei contratti di rete

Se il contratto di rete prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede, come previsto dall'art. 3 comma 4-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con la Legge 9 aprile 2009, n. 33.

Il deposito va effettuato **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta.

Se la rete è dotata di **soggettività giuridica ed iscritta alla sezione ordinaria** del Registro Imprese il deposito va effettuato sulla posizione **della rete**.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Lo stato patrimoniale e il conto economico dovranno essere presentati in formato XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato pdf/a.

Per maggiori informazioni e per il dettaglio dell'adempimento si rimanda a quanto previsto in materia di [deposito di situazione patrimoniale dei consorzi](#).